



FOGLIO INFORMATIVO 7.1.0.

(AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI BANCA DI ITALIA SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI DEL 29/7/2009 PUBBLICATE SULLA G.U. SUPPLEMENTO ORDINARIO DEL 10/09/2009 N. 210)

AGGIORNAMENTO N. 19 del 15/12/2011

CREDITI DI FIRMA (Italia e Estero)

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO	
Denominazione	BANCA POPOLARE DI ROMA Spa
Forma giuridica	Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Rm n. 04245811007
Sede legale e amministrativa	Via Leonida Bissolati, 40 - 00187 Roma
Telefono e Fax	06/4203411 – 06/42034123
Indirizzo telematico	Web site: www.poproma.it – e-mail: direzione.generale@poproma.it
Codice ABI	5650/7
Iscrizione all'Albo delle banche presso B.I.	Iscritta all'Albo delle Banche n. 5215
Gruppo Bancario	Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara
Capitale sociale al 31/12/2010	€ 48.637.592,00
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia

In caso di offerta fuori sede
<i>Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede</i>
Copia consegnata da _____ in data _____ <i>(timbro e firma del Promotore Finanziario)</i>
Indirizzo , telefono, email del P.F. _____
Firma del cliente per avvenuta ricezione <i>(da conservare a cura del P.F.)</i> _____

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA (caratteristiche e rischi tipici)
<p>Struttura e funzione economica</p> <p>Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare se la banca autorizza il cliente ad emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma.</p> <p>Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.</p> <p>Il cliente si obbliga irrevocabilmente a rimborsare la banca entro un giorno da sua semplice richiesta tutte le somme che per qualsiasi titolo o ragione la banca fosse chiamata a pagare in dipendenza della garanzia prestata, oltre accessori ed interessi nella misura tempo per tempo applicata sulle posizioni debitorie di conto corrente, esonerandola dall'onere di previamente avvisarlo ed esonerandola altresì nel modo più ampio da ogni e qualsiasi indagine o valutazione in ordine alla fondatezza della richiesta e precisando essere sufficiente, a giustificare gli esborsi, la semplice richiesta del beneficiario, nonostante sua eventuale opposizione e con rinuncia da parte del cliente a qualsiasi eccezione e/o contestazione nei riguardi della banca.</p> <p>Principali rischi (generici e specifici)</p> <p>Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.</p>

CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI*:	Fino a 18 mesi	2,50% annuo
	Oltre 18 mesi	3,50% annuo
	*% espressa sull'importo della fideiussione	
	Commissione minima in ogni caso € 125,00	
Spese di apertura (solo op. estero)		zero
Spese di estinzione (solo op. estero)		zero
Spese di modifica		€ 60,00
Diritto d'urgenza/notifica		zero
Spese escussione		€ 100,00 + costi vivi sostenuti
Imposta di Bollo su Contratti Bancari:		€ 14,62 (su op.ni non regolate su c/c)
Spese invio comunicazioni	:	1,35

Tempo di effettiva messa a disposizione: il documento di credito di firma verrà reso disponibile entro 2 giorni lavorativi successivi al perfezionamento del contratto.

Le suddette commissioni verranno percepite in via anticipata annualmente per l'intera durata dell'impegno e fino a quando la Banca non risulti completamente liberata dallo stesso.

Il tasso è espresso in misura percentuale su base annua e il tempo è calcolato in mesi interi, a partire dalla data del rilascio, della proroga o del rinnovo.

RECESSO E RECLAMI**Recesso e tempi di chiusura**

Il contratto di garanzia è operante fino alla data di scadenza o alla revoca dell'affidamento; in ogni caso il contratto sottoscritto tra la banca e il cliente rimarrà efficace fino alla scadenza delle garanzie già rilasciate dalla banca ed ancora in essere alla data di scadenza o di revoca del fido concesso.

E' in facoltà della banca procedere alla revoca della garanzia in qualsiasi momento, anche prima della scadenza e a suo insindacabile giudizio.

Reclami:

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R (Banca Popolare di Roma - UFFICIO RECLAMI – Via Leonida Bissolati 40 - 00187 Roma) o per via telematica (direzione.generale@poproma.it). La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la possibilità per il Cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Avallo: garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.

Commissione: addebito a carico del cliente espresso in percentuale sull'ammontare del credito di firma emesso.

Fideiussione: garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Garanzia a prima richiesta: la Banca in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna ed entro breve termine, con rinuncia ad opporre qualsiasi tipo di opposizione.

Fideiussioni passive: quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Diritto d'urgenza: prevista nel caso in cui venga richiesta l'emissione in tempi ristretti, comportanti la modifica della normale operatività impostata dalla Banca.

Escussione: è il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per incassare la garanzia.

Obbligazione: Insieme di obblighi derivanti dalla firma di un contratto o accordo commerciale.